



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2564 di data 10 settembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 10/8/12 denominata "MALGA VIGNOLA", ubicata nella stazione sciistica della Palsa, in Comune di Brentonico;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione del tratto finale della pista.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 31 agosto 2018, con la quale la società Brentonico Ski S.r.l., con sede in Brentonico, Piazza Polsa, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione del tratto finale della pista da sci da discesa n. 10/8/12 denominata "Malga Vignola" ubicata nella stazione sciistica della Polsa, in Comune di Brentonico.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma degli ingg. Ivan Veronesi e Giordano Farina, datati agosto 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la regolarizzazione per una lunghezza di circa 200 m del tratto finale della pista "Malga Vignola" approssimativamente tra le quote 1.477 e 1.423 m.s.l.m mediante compensazione di sterro e riporto per circa 3.400 mc. In particolare i lavori prevedono la correzione della pendenza trasversale tramite leggero scavo ad interno curva e riporto verso l'esterno e la regolarizzazione del piano sciabile mediante il livellamento dei dossi presenti lungo il tratto di pista interessato dai lavori. Sarà infine curato il ripristino di tutte le superfici movimentate mediante la stesura del terreno vegetale preventivamente rimosso e accantonato.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Brentonico Ski S.r.l. con sede in Brentonico, Piazza Polsa, 1, all'esecuzione di lavori per la sistemazione del tratto finale della pista da sci da discesa n. 10/8/12 denominata "Malga Vignola" ubicata nella stazione sciistica della Polsa, in Comune di Brentonico, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - le rampe di valle andranno impostate su pendenze tali da consentire un efficace rinverdimento;
 - dovranno essere eseguiti interventi di stabilizzazione delle rampe con biostuoie e il rinverdimento delle stesse con pacciamatura di fieno allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovrà procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al riposizionamento dello stesso a lavori ultimati;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr